



Comune di San Venanzo

Provincia di Terni

Ordinanza

REGISTRO GENERALE N. 40 del 2.12.2019

Prto. 8550

OGGETTO: "NATALE AL VUCANO" 2019 - CHIUSURA AL TRAFFICO ED ALLA SOSTA DI VIALE IV NOVEMBRE E DISPOSIZIONI ACCESSORIE SULLA MANIFESTAZIONE

IL SINDACO

- Preso atto che nel giorno sabato 8.12.2019 l'Associazione Turistica Proloco San Venanzo organizza la manifestazione "Natale al Vulcano";
- Preso atto, altresì, che la manifestazione prevede l'allestimento di banchi per mercatini natalizi lungo il Viale IV Novembre;
- Vista la richiesta di chiusura al traffico prot. 2019/7916 del 11.11.2019 presentata dall'Associazione Turistica Proloco San Venanzo ;
- Ritenuto necessario per ragioni di sicurezza pubblica e per il corretto svolgimento della manifestazione chiudere al traffico ed alla sosta veicolare il V.le IV Novembre del Comune di San Venanzo, dal km 22+650 ca. al km 22+950 ca. della S.P. 317, dalle ore 12,00 alle ore 24,00 del giorno domenica 8 dicembre 2019 e, in ogni caso, per tutta la durata della manifestazione;
- Visto che la Provincia di Terni, in data 11.11.2019, ha concesso nulla osta alla chiusura del tratto di strada sopra indicato, ricadente all'interno del centro abitato di San Venanzo;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 25.11.2019 con cui il Comune di San Venanzo approvava il progetto della manifestazione, presentato dall'Organizzatore a firma del Geom. Fabio Montecchi;

- Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 recante norme relative al “Nuovo Codice della Strada” e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 485, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l’art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
- Visto l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;
- Visto l’art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Vista la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza del 7 giugno 2017 a firma del Capo della Polizia Gabrielli;
- Vista l’Ordinanza n. 10/19, già adottata da Sindaco di questo comune in data 14.5.2019 contenente il “Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro ovvero lattine in occasione di manifestazioni con somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande e similari”;
- Visti la Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 17.6.2019, ed il provvedimento del Sindaco di questo Comune n. 12/19 del 17.6.2019, con il quale è stata riservata al Sindaco stesso la competenza in materia di viabilità e Codice della Strada, nonché in materia di manifestazioni pubbliche;
- Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Preso atto del parere espresso in merito dall’Amministrazione Comunale,

ORDINA

- 1. la chiusura al traffico ed alla sosta veicolare del V.le IV Novembre del Comune di San Venanzo, dal km 22+650 ca. al km 22+950 ca. della S.P. 317, dalle ore 12,00 alle ore 24,00 del giorno domenica 8 dicembre 2019 e, in ogni caso, per tutta la durata della manifestazione;**
- 2. nonché, richiamando l’Ordinanza n. 10/19, già adottata da Sindaco di questo comune in data 14.5.2019, nel corso delle manifestazione “Natale al Vulcano” dell’8.12.19, sarà:**

a) **vietato somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine.** La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;

b) **vietato utilizzare bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.**

AVVERTE CHE

- la responsabilità delle inadempienze di cui al precedente punto 2 è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- la mancata osservanza di tali disposizioni, laddove non costituisca più grave reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

DISPONE

- che l’Organizzatore predisponga a propria cura e spese tutta la **segnaletica idonea alla chiusura dell’area per tutta la durata della manifestazione**, e ne curi la rimozione al termine della stessa. In particolare dovrà essere preavvisata la chiusura della strada almeno 500 metri prima del punto di chiusura, ed in prossimità di ogni svincolo che precede il luogo di chiusura dovranno essere indicati i percorsi alternativi alla strada interdetta per raggiungere tutte le località al cui servizio è posta la strada

oggetto della presente ordinanza;

- che i percorsi alternativi siano: per procedere in direzione Orvieto il passaggio lungo V.le Vittorio Veneto, Via Gorizia e Via XXIV Maggio, per procedere in direzione Marsciano il passaggio lungo Via Principe Umberto, P.zza Dante Alighieri, Via Trento e V.le Vittorio Veneto;
- che il medesimo Organizzatore predisponga, mediante proprio personale, un **idoneo servizio di vigilanza e controllo sull'area ai fini della sicurezza pubblica, mediante la presenza di almeno 2 persone per ogni varco di accesso**, al fine di indirizzare il traffico veicolare verso i percorsi alternativi indicati;
- **che i veicoli in sosta nei parcheggi pubblici siti lungo il V.le IV Novembre siano rimossi prima delle ore 12,00 e collocati in altro luogo. Tale prescrizione non vale per il parcheggio coperto sottostante i locali dell'Agenzia Forestale Regionale, i quali potranno rimanere in sosta durante tutta la durata della manifestazione, ma non potranno uscire dal parcheggio fino al completo sgombero delle bancarelle;**
- **che i veicoli in sosta negli spazi privati al servizio di abitazioni o attività commerciali siti all'interno del tratto di strada interdetto al traffico vengano rimossi e collocati in altro luogo. Laddove tale spostamento non venga effettuato prima della chiusura della strada, i predetti veicoli non potranno abbandonare le proprie zone di sosta fino alla riapertura della strada stessa;**
- che, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle aree parcheggio di San Venanzo capoluogo, **limitatamente al giorno 8 dicembre 2019, sia sospesa la vigenza del limite orario di un'ora di sosta nel parcheggio di Via XXIV Maggio nei pressi del Bim Bum Bar;**
- che in prossimità dei varchi di chiusura della strada dovranno essere poste opportune **barriere antisfondamento;**
- che l'occupazione della strada da parte delle bancarelle dovrà essere effettuata in modo da **assicurare, in caso di emergenza, la possibilità di transito di un mezzo di soccorso** senza dover provvedere alla rimozione delle bancarelle stesse;
- che l'Organizzatore dia massima diffusione alle presente Ordinanza.

RENDE NOTO

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16.12.92 n. 495 e s.m.i.;
- che il Comune di San Venanzo, sarà comunque esonerato da qualunque responsabilità per danni a cose o persone, per eventuali incidenti o problemi che si dovessero verificare durante lo svolgimento della manifestazione;
- che a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Sindaco;
- per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ii.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INCARICA

l'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Il Responsabile

San Venanzo, 02-12-2019

Il Sindaco

Marinelli Marsilio

Documento Firmato Digitalmente